



Rete delle Associazioni
di Giovani, Precari, Professionisti.

MEMORIA ALTA PARTECIPAZIONE
DEPOSITATA IN OCCASIONE DELL'AUDIZIONE
del 21 aprile 2015
PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RELATIVA allo schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (atto n. 158) e allo schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (atto n. 157)

Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (atto n. 158)

Per quanto più strettamente inerente all'attività della nostra Associazione, apprezziamo l'obiettivo del decreto di voler ribadire il rilievo del lavoro subordinato quale forma comune di rapporto di lavoro.

In merito all'abolizione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dei contratti a progetto, condividiamo l'intento di voler arginare il ricorso a forme di lavoro precario, che in diversi casi si sono prestate ad abusi da parte dei committenti, e di voler estendere le tutele del lavoro subordinato a queste categorie di lavoratori, anche attraverso il previsto incentivo alla stabilizzazione di collaboratori e lavoratori autonomi.

Tuttavia segnaliamo come l'art. 47 dello schema di decreto in esame si applichi solo alle collaborazioni che *“si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”*, ossia alle collaborazioni che hanno già tutte le caratteristiche del lavoro subordinato. Temiamo, quindi, che ciò determini un ritorno al largo uso delle collaborazioni coordinate e continuative (cd. *co.co.co.*), con meno tutele e limiti delle collaborazioni a progetto introdotte, appunto, per arginare la proliferazione delle *co.co.co.*

Altra preoccupazione è che le collaborazioni a progetto che non dovessero trasformarsi in lavoro subordinato possano invece essere artificiosamente ricondotte al lavoro autonomo professionale, determinando un nuovo aumento delle cd. *false partite IVA* e un peggioramento sostanziale delle condizioni di lavoro dei soggetti interessati, sia in termini reddituali che di tutele previdenziali ed assistenziali.

Se l'intento del Governo è semplificare e snellire le forme contrattuali esistenti e contemporaneamente delineare una netta separazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo al fine di contrastare gli abusi, ribadiamo la gravità di aver escluso il lavoro autonomo professionale dalla legge Delega e l'urgenza di un intervento strutturale sul tema che, a seguito del confronto con le associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi, tenga conto delle peculiarità di questa forma di lavoro onde evitare il ripetersi degli errori che abbiamo visto con la Legge Finanziaria.

In merito all'aumento da 5 mila a 7 mila euro dell'ammontare massimo che il lavoratore può guadagnare annualmente con il lavoro accessorio (cd. *voucher*), segnaliamo il rischio che tale modifica, unitamente all'abolizione delle collaborazioni a progetto, possa determinare in alcuni casi un peggioramento significativo delle condizioni di lavoro di attuali collaboratori a progetto che potrebbero passare quindi, anziché a lavoro subordinato, ad una forma di lavoro ancora più precaria, seppur le possibilità di abuso di tale strumento sono mitigate dal limite di 2 mila euro per le prestazioni che il datore di lavoro può corrispondere al singolo lavoratore.

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (atto n. 157)

Nel testo sono stati recepiti alcuni consolidati orientamenti della Corte Costituzionale che avevano sancito l'incostituzionalità di una serie di norme che determinavano delle discriminazioni per i lavoratori e lavoratrici autonome, sia in caso di maternità che di adozione o affidamento.

Si tratta della disciplina, in analogia a quanto previsto nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, in tema congedo di paternità nell'ipotesi in cui uno o entrambi i lavoratori siano autonomi o professionisti. Viene quindi esteso a queste categorie di lavoratori l'indennità di paternità nel caso in cui la madre muoia, sia colpita da grave infermità oppure abbandoni la famiglia e in caso di affidamento esclusivo al padre.

È recepita anche la sentenza con la quale la Corte Costituzione aveva sancito l'incostituzionalità della norma che prevedeva che le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata avessero diritto, in caso

di adozioni ed affidamenti, a soli tre mesi di indennità di soli tre mesi anziché dei cinque previsti in analoghe circostanze per le lavoratrici dipendenti.

Ci preme sottolineare, tuttavia, che pur essendo atti “dovuti” questi interventi hanno copertura finanziaria solo per il 2015 e la loro vigenza per gli anni successivi è subordinata al reperimento di ulteriori risorse.

Positivo troviamo che si sia stabilita l'automaticità delle prestazioni di maternità per gli iscritti alla Gestione Separata nel caso in cui il datore di lavoro abbia omissso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e ci auguriamo questa previsione sia presto estesa anche a tutte le altre prestazioni.

Ribadiamo, come già evidenziato in precedenti audizioni, la necessità e l'urgenza di un intervento normativo che renda effettivamente esigibile il diritto alla maternità per le lavoratrici autonome. L'attuale normativa, infatti, ricalcando quanto previsto per la lavoratrici dipendenti, prevede l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice senza tener conto che, date le caratteristiche e delle modalità tipiche del lavoro autonomo, ciò mette fortemente a rischio la ripresa dell'attività lavorativa al termine del congedo. È necessario, invece, trovare modalità flessibili di fruizione del congedo e della relativa indennità che contemperino l'esigenza di tutela della salute della lavoratrice con l'esigenza di mantenere i rapporti con i propri clienti.

Cogliamo l'occasione per ricordare come il lavoro autonomo individuale sia stato sostanzialmente ignorato nella legge Delega, pur in presenza di una serie di criticità che interessano oltre 3 milioni di lavoratori. Di seguito, quindi, riportiamo un estratto della nostra precedente memoria.

Riteniamo opportuno che venga superato il limite di aver escluso completamente il lavoro autonomo esercitato con attività prevalentemente individuale dai benefici fiscali prima e dalla riforma del lavoro e dei sistemi di protezione sociale ora.

In Italia siamo in presenza di oltre 3.369.000 lavoratori autonomi, in gran parte professionisti, con attività individuale senza impresa e senza dipendenti né collaboratori. Tra questi tutte le maggiori indagini dimostrano che sono colpiti da abusi tra l'8% e il 13% degli addetti, mentre è molto alta la percentuale di coloro che hanno visto abbassarsi enormemente i compensi e allo stesso tempo sono privi delle più elementari forme di regolazione e tutela all'interno di un mercato che non restringe autonomia e competenza ma reddito e protezione sociale.

L'ulteriore particolarità italiana è avere trattamenti economici insoddisfacenti e, spesso, ingiusti soprattutto per la parte più scolarizzata e a più alta qualificazione professionale e soprattutto tra i giovani professionisti.

La via maestra, secondo noi, sarebbe quella di aggiungere un capitolo di delega al Governo per varare provvedimenti di carattere previdenziale, di tutela sociale e di regolazione lavorativa che riguardino i professionisti e in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti né collaboratori e con redditi inferiori a 30.000 € annui.

La delega, secondo il nostro parere, avrebbe potuto incentrarsi sui seguenti indirizzi:

- definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e alla gestione ex Enpals;
- previsione di tempi e modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui sopra;
- possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale a contribuzione

volontaria con finalità di tutela sanitaria, di sostegno al reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale con agevolazioni fiscali equivalenti a quelle presenti nei fondi bilaterali già esistenti;

- regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo, dei minimi di compenso e delle tutele sociali attraverso una maggiore responsabilizzazione delle parti sociali anche attraverso intese e protocolli per la regolazione graduale e ponderata del corretto utilizzo del lavoro autonomo;

- garantire e sostenere la maternità favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale o parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata Inps ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e per le libere professioniste.

Ammortizzatori

Per quanto riguarda la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, va tolto il termine "eventuale". Oggi l'Inps non rende le prestazioni ai lavoratori evitando di rivalersi sui datori di lavoro morosi ed evitando colpevolmente di recuperare l'evasione contributiva. Questo è inaccettabile e non solo non costa ma potrebbe essere una voce in attivo se si recuperano le somme non versate.

Chiediamo inoltre di parificare il minimale contributivo dei parasubordinati iscritti in Gestione Separata a quello, inferiore, dei dipendenti.

In un sistema pensionistico che applica il contributivo tutto ciò ha costo zero. Potrebbe essere più facile e giusto l'accesso ad alcune prestazioni di malattia e maternità ma, in questo caso, si supererebbe una grave ingiustizia per chi è più precario e ha redditi più bassi.

In merito all'estensione degli ammortizzatori anche ai non dipendenti, la più grave omissione riguarda l'esclusione delle partite Iva iscritte alla gestione separata Inps. Ancora una volta, dopo i provvedimenti fiscali e quelli sul lavoro, rimangono fuori da ogni forma di sostegno al reddito i lavoratori meno tutelati e più discontinui che pagano da soli la quota più alta del loro reddito al sistema previdenziale (27,72%).

Molto più degli altri autonomi (in prospettiva 24%). L'aliquota andrebbe ridotta di 0,5% annui (13 milioni di euro) fino a parificarla al 24% agli altri autonomi Inps.

Per loro non si possono usare le stesse modalità di rilevazione dello stato di disoccupazione che si usano per i lavoratori dipendenti attraverso l'estensione dell'Aspi ma si possono adottare forme più adatte ed efficaci.

Per le partite iva individuali iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata e per quelle iscritte all'ex Enpals, va pensato un ammortizzatore specifico utilizzando, per calcolare l'indennità ed erogare il sussidio, formulazioni innovative che prendano in considerazione i mesi scoperti da contribuzione previdenziale inferiori al minimale contributivo, con una rendicontazione finale nell'anno successivo, dopo la chiusura dell'anno fiscale, e un sostegno al reddito pari ai mesi di contribuzione versati.

Queste formulazioni servono per impedire che diritti introdotti dal legislatore formalmente non siano disponibili sostanzialmente, come già avviene nel caso dall'indennità di malattia e di maternità, perché l'Inps utilizza attualmente, anche per i lavoratori e lavoratrici autonome, gli stessi criteri e modalità in uso per il lavoro dipendente senza considerare le profonde differenze.

La copertura finanziaria (meno di 50 mln di euro annui) si può garantire dando un segnale di solidarietà tra giovani e anziani: proponiamo pertanto il varo di un contributo di Solidarietà Generazionale tra chi è in pensione e allo stesso tempo produce anche un reddito da lavoro e chi ha difficoltà a mantenere il solo reddito da lavoro di cui dispone.

Proponiamo che per i pensionati con pensioni superiori a quattro volte il minimo che continuano a lavorare una volta andati in pensione sia introdotto un divieto parziale di cumulo (da realizzarsi tramite un prelievo di solidarietà del 30% sulla quota parte di pensione che eccede il livello di cui sopra) le cui risorse confluiranno in un fondo destinato ai giovani come, ad esempio, per "l'una tantum" e la diminuzione dell'aliquota previdenziale per le partite Iva.

Questo prelievo ha un gettito non inferiore ai 145 milioni di € l'anno in grado di finanziare sia il

congelamento dell'aliquota al 27% sia la cosiddetta "una tantum" per le partite Iva.

Progetto ammortizzatore sociale per le partite IVA

A decorrere dall'anno 2014, è riconosciuta un'indennità come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 50% per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in favore dei soggetti: che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'accesso all'indennità di cui al comma precedente, è riconosciuta ai soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- c) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;*
- d) siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 da almeno 2 anni.*

La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo d'inattività. I lavoratori di cui al comma 2 devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.

Aliquota

Per l'anno 2015, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 90 milioni di euro per l'anno 2015.

La cifra di 90 milioni di Euro è desunta dal bilancio sociale INPS 2013

Se fossero approvate le integrazioni sopra proposte rimarrebbero comunque fuori dal sistema degli ammortizzatori sociali i professionisti iscritti alle Casse Professionali degli ordini, molto colpiti dalla crisi.

Si può ipotizzare, quindi, la costituzione di un fondo interprofessionale con una contribuzione volontaria differenziata tra committente e lavoratore ma agevolata da deduzioni fiscali, nelle stesse forme stabilite per i lavoratori subordinati e le imprese in caso di adesione alla sanità integrativa. Questo fondo potrebbe essere costituito all'interno dell'INPS oppure gestito dalla bilateralità con il coinvolgimento delle Associazioni Professionali.

Questa ipotesi potrebbe essere in grado di dare una risposta, oltre agli iscritti alla Gestione Separata, anche ai tanti liberi professionisti, in gran parte giovani, iscritti alle casse professionali e quasi completamente scoperti dalla gran parte delle tutele sociali.

Vista la base volontaria il fondo mutualistico potrebbe costituirsi per spinta negoziale (come sta già avvenendo nel CCNL studi professionali) ma, in caso di necessità di circoscrivere la platea, si potrebbe dedicare il fondo ai lavoratori senza dipendenti né collaboratori e senza mezzi d'impresa (regime contribuenti minimi) con un reddito lordo inferiore ai 30.000 euro.

Altre prestazioni sociali

Durante l'iter della legge Delega, e nel corso dell'approvazione della legge Stabilità 2015 numero 190/2014 alcune associazioni del percorso Alta Partecipazione hanno presentato emendamenti e proposte di legge per estendere ai professionisti prestazioni che i professionisti stessi reclamano

come importanti per le proprie condizioni di vita e di lavoro, alcune delle quali non trovano paralleli con i dipendenti nell'ordinamento.

Sospensione per malattia grave

Allo scopo di non penalizzare i lavoratori autonomi iscritti all'INPS nel caso di patologie gravi e sospensione dell'attività, in special modo a cagione del fatto che essi siano gravati dell'obbligo di versare acconti e saldi di imposte e contributi sulla base di imponibili che la patologia non permette oggettivamente di produrre, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un decreto che permetta la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali di Artigiani e Commercianti e alla gestione separata Inps, per quanti posseggano le caratteristiche di cui al comma successivo.

Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) Istituzione della possibilità di accedere ad una sospensione di durata fino a 24 mesi degli obblighi fiscali e previdenziali per i lavoratori che presentino le seguenti caratteristiche:

1. Sia stata loro diagnosticata una patologia grave o le cui cure necessarie rendano impossibile la continuazione dell'attività. L'elenco di tali patologie deve essere oggetto di un decreto apposito, e deve essere aggiornato ed integrato con cadenza quinquennale;

2. Abbiano cessato l'attività professionale o autonoma o la abbiano sospesa per un periodo pari o superiore alla sospensione fiscale e contributiva richiesta;

3. Ne abbiano fatto richiesta all'INPS nei termini e nei modi individuati da un decreto da emanarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) Previsione della sospensione di ogni sanzione per ritardato pagamento ed applicazione dei soli interessi legali agli importi il cui pagamento è procrastinato.

c) Possibilità di rateazione degli importi dovuti per un numero di rate pari ai mesi di sospensione, su richiesta. In ogni caso gli importi oggetto di procrastino dovranno essere versati, o cominciati ad essere versati in caso di rateazione, a decorrere dal terzo mese successivo la fine della sospensione.

Indennità e congedo per maternità

1. Le lavoratrici autonome iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro, alle stesse condizioni, entità dell'indennità e modalità previste per le libere professioniste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. da 70 a 73.

2. Alle lavoratrici di cui al comma 1. È estesa, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese e alle professioniste con e senza ordine professionale, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.



ALTA PARTECIPAZIONE è una rete che ha come principale obiettivo quello di promuovere e favorire la partecipazione alla vita politica del paese creando uno spazio di agibilità democratica e di partecipazione diretta per le persone e le associazioni che si sono distinte per impegno nel mondo del lavoro, del volontariato, dello studio, della ricerca e delle politiche giovanili creando un ponte di dialogo e collaborazione con le formazioni politiche e le istituzioni.

Da anni si aprono dibattiti e si fanno leggi per i giovani, per i precari, per i professionisti ma non si ascoltano mai le loro opinioni e le loro proposte. Anche ora tutto sta passando sopra le nostre teste.

Alta Partecipazione è nata per unire le associazioni di giovani, precari e professionisti e per avere un'elaborazione e delle proposte comuni con cui farci ascoltare.

Il gruppo di coordinamento nazionale di Alta Partecipazione vede la presenza di:

Andrea Dili, Portavoce Ass. 20 maggio tutelare i lavori - Giorgia D'Errico, Responsabile Lavoro & Welfare Giovani - Federico Nastasi, Responsabile Lavoro Giovani Democratici - Salvo Barrano, Presidente Ass. Nazionale Archeologi - Julian Colabello, Responsabile 6° piano praticanti legali - Rebecca Ghio, Portavoce Rete Universitaria Nazionale - Dario Costantino - Federazione degli Studenti - Jacopo Dionisio, Unione Degli Universitari - Andrea Frangiamore, Rete degli Studenti - Giuseppe Guardascione, gruppo Precari "trasversali" - Ermanno Picchetto, Vice Presidente APAC - Riccardo Sanna, GenerazionInsieme - Paolo Terranova, Presidente Agenquadri - Cristian Perniciano, Consulta Lavoro Professionale CGIL, Francesco Ricciardi, ADU - Patrizio di Nicola, Ass. Lavoro & tecnologia - Emiliana Alessandrucchi, Presidente COLAP - Angelo Deiana, Presidente ConfAssociazioni - Emanuele Perugini, Giornalista, gruppo Italian Default, - Rolando Proietti Mancini, Coord. Musicoterapia Democratica, - Francesca Duimich, Federagit Roma - Federico Del Giudice, Portavoce Rete della Conoscenza - Alberto Campailla, Link - Cristian Biagini, Coordinamento Precari Centri Per L'Impiego - Andrea Cipriani, La Ragione del Restauro - Isabella Zani STRADE - Arturo Marziali, CLB.